

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costruita parte civile
 Altri elementi

Quantum

1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

Tipologia del luogo di avvenimento

Privato
 Pubblico
 Cantiere
 Ufficio
 Fabbrica
 Altro

Principio di diritto

Una eventuale incuria da parte della committente non esclude la responsabilità dell'imputato perché: «si tratta, infatti, di circostanza che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non ne esclude la responsabilità, ma avrebbe viepiù dovuto indurre ad evitare qualsiasi attività idonea a far interagire i dipendenti con l'area interessata dai cavi menzionati ed il suo non averlo fatto non può che integrare la sussistenza a suo carico di profili di colpa sia specifica sia generica».

A tale ultimo riguardo va rimarcato come l'argomentazione spesa dalla Corte di Appello trovi preciso riscontro di correttezza nell'art. 117 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 che -proprio a proposito di cantieri in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette- impone una serie di cautele (mettere fuori tensione e in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; tenere in permanenza -per quel che qui interessa- le persone a una distanza di sicurezza tale da non consentire contatti diretti o scariche pericolose), allo specifico fine di tutelare la sicurezza del lavoratore.

Cautele pacificamente non approntate dall'imputata, pur nella dimostrata consapevolezza della presenza dei cavi elettrici.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €.3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26.08.2021.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.